



PROVINCIA DI MANTOVA



ATTO DIRIGENZIALE
n° 21 / 19 07/02/2013

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA


ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UNIMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. DITTA GUIDIZZOLO ENERGIA SOC. AGRICOLA S.R.L. - SEDE LEGALE E IMPIANTO IN GUIDIZZOLO - STRADA PROVINCIALE N. 15. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Attesto che la presente copia, composta di *+ PARERE ARPA PROT. N 12058 DEL 25/01/13*
N. *6126/2013* è conforme all'originale *+ " ASC PROT. N 7186 DEL 23/01/13*
conservato presso il Settore Ambiente
Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale
Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia.
Mantova, il 07-02-2013

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio
Guastella Felice



IL SOTTOSCRITTO/A *GUASTALLA GABRIELLA* FUNZIONARIO
DEL SERVIZIO *INQUINAMENTO* DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE
IN DATA *07-02-13* ALLE ORE *14.00* PROVEDE A NOTIFICARE
NELLE MANI DEL SIG. *ALESSANDRO DE ANGELI* LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO,
UNA COPIA CONFORME DELL' ATTO DIRIGENZIALE N. *21/19*
DEL *07-02-2013*

De Angeli

Guastella Felice



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE**

DECISIONE

E' autorizzata la modifica non sostanziale all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Guidizzolo in Strada Provinciale n.15, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12, di cui all'Atto Dirigenziale n.21/98 del 20/04/12, rilasciato alla Ditta GUIDIZZOLO ENERGIA SOC. AGRICOLA S.R.L. con sede legale a Guidizzolo in Strada Provinciale n. 15, come modificata con l'Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n. 21/304 del 20/11/12.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche in corso d'opera di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Fabio Rossi in qualità di legale rappresentante della Ditta GUIDIZZOLO ENERGIA SOC. AGRICOLA S.R.L. con sede legale in Guidizzolo, ha presentato in data 14/01/13, in atti provinciali prot. n. 1857, una richiesta di modifica per l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, eliminando l'utilizzo nell'impianto di cui si tratta, dei rifiuti speciali non pericolosi, sostituendoli con prodotti e sottoprodotti agro-zootecnici.

La richiesta non prevede variazione delle strutture, della quantità totale delle matrici in ingresso, del combustibile e della potenza elettrica e termica già autorizzata con gli atti di cui sopra.

Inoltre, in esecuzione all'Ordinanza del TAR di Brescia N. 14/2013 REG.PROV.CAU, la Provincia di Mantova con Atto Dirigenziale n. 21/4 del 14/01/13 ha sospeso l'efficacia dell'Atto Dirigenziale n. 21/98 del 20/04/12 e succ. mod. relativo all'impianto di cui si tratta.

ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento, considerata tale modifica, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, non sostanziale, ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo di recepimento della modifica proposta, con nota prot. n. 2008 del 15/01/13, ha avviato ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della Legge 241/90 e s.m.i., il procedimento relativo alla modifica all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui sopra e convocato la Conferenza dei servizi per il giorno 23/01/13.

La Conferenza dei servizi del 23/01/13, si è conclusa con l'espressione del parere favorevole alla richiesta di eliminare, dall'elenco delle matrici utilizzabili nell'impianto, tutti i rifiuti speciali non pericolosi precedentemente autorizzati, ritenendo la modifica proposta migliorativa rispetto alla configurazione precedentemente autorizzata.

Il Responsabile del procedimento con la nota prot. n. 3810 del 24/01/13 ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

La Ditta con la nota pervenuta in data 25/01/13, in atti provinciali prot. n. 3976 del



25/01/13, ha inviato i chiarimenti richiesti nella seduta della Conferenza di cui sopra, indicando le aree / strutture in cui vengono conferite le matrici in ingresso, individuate unicamente nelle vasche che erano adibite all'accettazione dei rifiuti speciali non pericolosi e nella pre-vasca di omogeneizzazione e miscelazione della biomassa.

Descrizione della modifica

La modifica riguarda unicamente l'eliminazione di 7.450 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso all'impianto, che vengono integralmente sostituiti con sottoprodotti compresi nel Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 – tabella 1.A, punto 3 - variabili in funzione del mercato, della stagionalità, ecc., costituiti da:

- trasformazione del pomodoro	1.700 ton/anno
- trasformazione delle olive	400 ton/anno
- trasformazione dell'uva	400 ton/anno
- trasformazione della frutta	150 ton/anno
- trasformazione di ortaggi vari	600 ton/anno
- trasformazione delle barbabietole da zucchero	1.400 ton/anno
- derivati della lavorazione dei cereali	1.000 ton/anno
- derivati della lavorazione del risone	500 ton/anno
- lavorazione della birra	100 ton/anno
- lavorazione di frutti e semi oleosi	600 ton/anno
- industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria	600 ton/anno


Pertanto, la nuova alimentazione dell'impianto sarà la seguente:

- silomais	9.000 ton/anno
- biomasse vegetali (loietto, sorgo, ecc.)	3.000 ton/anno
- prodotti agricoli di risulta (es. eccedenze)	2.100 ton/anno
- scarti di lavorazione di prodotti agricoli (ottenuti da lavorazioni agro-industriali)	2.100 ton/anno
- trasformazione del pomodoro	1.700 ton/anno
- trasformazione delle olive	400 ton/anno
- trasformazione dell'uva	400 ton/anno
- trasformazione della frutta	150 ton/anno
- trasformazione di ortaggi vari	600 ton/anno
- trasformazione delle barbabietole da zucchero	1.400 ton/anno
- derivati della lavorazione dei cereali	1.000 ton/anno
- derivati della lavorazione del risone	500 ton/anno
- lavorazione di frutti e semi oleosi	600 ton/anno
- industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria	600 ton/anno
- lavorazione della birra	100 ton/anno
- pollina (da aziende zootecniche associate) in s.s.	14.000 ton/anno
- feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente	2.500 ton/anno

per un totale di **40.150 ton/anno**, mantenendo la stessa produzione di biogas.

L'ARPA di Mantova, con nota prot. n. 12058 del 25/01/13, in atti provinciali prot. n. 4116 del 28/01/13, ha ribadito il parere favorevole, già espresso in sede di Conferenza dei servizi del 23/01/13, per la modifica migliorativa non sostanziale di cui si tratta con precisazioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'ASL di Mantova, con nota prot. n. 7186 del 29/01/13, in atti provinciali prot. n. 4728 del 30/01/13, per gli aspetti igienico sanitari, ha ribadito il parere già rilasciato precedentemente espresso "Si valuta positivamente quanto proposto dall'azienda *Guidizzolo Energia SOC. AGRICOLA S.r.l.*", con condizioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.



L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
 - la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 - il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
 - la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....";
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012;
 - il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.56754 del 21/12/12 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia";
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del responsabile del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

AUTORIZZA

la Ditta GUIDIZZOLO ENERGIA SOC. AGRICOLA S.R.L. con sede legale a Guidizzolo in Strada Provinciale n.15, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alla modifica non sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.21/98 del 20/04/12, successivamente modificato con l'Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.21/304 del 20/11/12.


Con il presente provvedimento si modifica l'alimentazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, eliminando 7.450 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso allo stesso, che vengono sostituiti con la medesima quantità di sottoprodotti compresi nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 – tabella 1.A, punto 3 - variabili in funzione del mercato, della stagionalità, ecc.

Pertanto, nell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/98 del 20/04/12, al Capitolo "DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO", la parte inerente l'alimentazione dell'impianto è così sostituita:

- silomais	9.000 ton/anno
- biomasse vegetali (loietto, sorgo, ecc.)	3.000 ton/anno
- prodotti agricoli di risulta (es. eccedenze)	2.100 ton/anno
- scarti di lavorazione di prodotti agricoli	2.100 ton/anno



(ottenuti da lavorazioni agro-industriali)	
- trasformazione del pomodoro	1.700 ton/anno
- trasformazione delle olive	400 ton/anno
- trasformazione dell'uva	400 ton/anno
- trasformazione della frutta	150 ton/anno
- trasformazione di ortaggi vari	600 ton/anno
- trasformazione delle barbabietole da zucchero	1.400 ton/anno
- derivati della lavorazione dei cereali	1.000 ton/anno
- derivati della lavorazione del risone	500 ton/anno
- lavorazione di frutti e semi oleosi	600 ton/anno
- industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria	600 ton/anno
- lavorazione della birra	100 ton/anno
- pollina (da aziende zootecniche associate) in s.s.	14.000 ton/anno
- feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente	2.500 ton/anno



per un totale di **40.150 ton/anno**.

Le aree / strutture in cui vengono conferite le nuove matrici in ingresso vengono individuate unicamente nelle vasche che erano adibite all'accettazione dei rifiuti speciali non pericolosi e nella pre-vasca di omogeneizzazione e miscelazione della biomassa.

L'ARPA di Mantova, con nota prot. n. 12058 del 25/01/13, in atti provinciali prot. n. 4116 del 28/01/13, ha ribadito il parere favorevole, già espresso in sede di Conferenza dei servizi del 23/01/13, per la modifica migliorativa non sostanziale di cui si tratta con precisazioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.


L'ASL di Mantova, con nota prot. n. 7186 del 29/01/13, in atti provinciali prot. n. 4728 del 30/01/13, per gli aspetti igienico sanitari, ha ribadito il parere già rilasciato precedentemente espresso "Si valuta positivamente quanto proposto dall'azienda *Guidizzolo Energia SOC. AGRICOLA S.r.l.*", con condizioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n.21/98 del 20/04/12 avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e rifiuti speciali non pericolosi" e succ. mod. rilasciato alla Ditta GUIDIZZOLO ENERGIA SOC. AGRICOLA S.R.L. con sede legale e impianto a Guidizzolo in Strada Provinciale n.15, non modificate con il presente provvedimento.

Inoltre, sono fatte salve le disposizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n.21/4 del 14/01/13 emesso dalla Provincia di Mantova in esecuzione all'Ordinanza del TAR di Brescia N. 14/2013 REG.PROV.CAU, fino a diverse determinazioni da parte del Tribunale Amministrativo Regionale stesso.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta GUIDIZZOLO ENERGIA SOC. AGRICOLA s.r.l. e inviata in copia all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, al Comune di Guidizzolo, al Comune di Ceresara, al Comune di Goito, alla Società A.G.I.R.E., al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, al Parco del Mincio, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e all'ENEL Distribuzione.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.



Mantova, li 07/02/13

Il Dirigente del Settore

Arch. Giancarlo Leoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giancarlo Leoni". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the typed name.